

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.D. n. 526-29029 in data 17/07/2012 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua rilasciata con provvedimento n. 2598 in data 14/07/1932 dal Torrente Ribordone in Comune di Sparone ad uso agricolo.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 526-29029 del 17/07/2012-  
Codice univoco: TO-A- 10366

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

*Determina*

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire ai Sig. Costa Torro Antonio – (omissis) e Costa Torro Silvio – (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ribordone nel Comune di Sparone in misura di litri/sec massimi 20,00 e medi 3,00 ad uso agricolo;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01/02/2007, data successiva alla scadenza del precedente provvedimento che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorita' di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonche' all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilita' di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/7/2012:

"(... omissis ...)

#### Art. 14 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(... omissis ...)"